



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch

Ccp 65-791-4

1

ORDINANZA MUNICIPALE

del 04.09.2017

COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

Il Municipio di S. Antonino

Richiamati la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002, il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan), e gli artt. 192 LOC e 44 RALOC,

ordina

Art. 1 – Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti, sul territorio del Comune di S. Antonino.

Art. 2 – Definizione

Per la definizione di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3 – Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti, su tutta la zona residenziale del Comune e nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative (raggio di 300 metri);
- scuole e asili (raggio di 300 metri);
- parchi gioco;
- piazze (raggio 300 metri);
- edifici pubblici (raggio di 300 metri);
- chiese e altri luoghi di culto (raggio di 300 metri);
- istituti per anziani e portatori di handicap (raggio di 300 metri);
- oratori, foyer, ecc. (raggio di 300 metri);

Art. 4 – Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio, a norma dell'art. 51 del Regolamento comunale di S. Antonino, fino ad un massimo di fr. 10'000.00. Restano riservate eventuali sanzioni supplementari emanate da Autorità superiori.

Art. 5 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 9 ottobre 2017, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. della Legge organica comunale (LOC). Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

In Ossequio all'art. 192 della LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dall'8 settembre 2017 al 7 ottobre 2017 ed entro tale periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC). I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

6592 S. Antonino, 08.09.2017

IL SINDACO:
Simona Zinniker

PER IL MUNICIPIO



IL SEGRETARIO:
Davide Vassalli

RM No. 1420 del 04.09.2017